



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VI- Ambito Territoriale di Napoli

IL DIRIGENTE

Vista la legge 27/3/1983 n. 93;

Visto il D.P.R. 1/2/1986 n. 13;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395 che prevede la disciplina generale sul diritto allo studio;

Vista la Circ. Dipart. Funz. Pubbl. n. 3/1987-D.93.12 del 5/4/1989 con la quale si demanda alle Amministrazioni la definizione delle modalità procedurali in tema di permessi retribuiti riguardanti il diritto allo studio;

Vista la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 319 del 24/10/1991 che regola le condizioni per l'attuazione del citato art. 3 del D.P.R. 23/8/1988 n. 395 in favore del personale del comparto scuola;

Vista la Circolare n. 274 del 19/9/1994 n. prot. 4892/DN con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha dettato ulteriori disposizioni in materia;

Vista la Circolare del M.P.I. n. 130 del 21/4/2000 che ha esteso al personale a tempo determinato il beneficio dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;

Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed in particolare l'articolo 4, comma 4, II cpv. lett. a);

Visto il CCDR del 18/10/2017 sui criteri per la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

Vista la propria circolare prot. 19518 del 09/11/2020 con la quale, tra l'altro, si fissano i contingenti dei permessi concedibili;

Visto il decreto Prot.274 dell'11/01/2021;

Visti i reclami e le nuove istanze pervenute;

Valutata la compatibilità numerica tra il numero delle istanze pervenute ed il numero dei permessi concedibili calcolati secondo i criteri previsti dalla citata circolare del M.P.I. n. 319 del 24/10/91 nonché dal C.C.D.R. del 18/10/2017;

D E C R E T A

Art. 1 – E' individuato, come da allegati elenchi, il personale docente, educativo ed A.T.A. beneficiario dei permessi per il diritto allo studio che i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado concederanno nell'anno solare 2021, avendo questo Ufficio esaminati gli atti, nonché il numero dei permessi concedibili .

Art. 2 – I permessi stessi saranno concessi, previa verifica, di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, circa la sussistenza dei presupposti di legge (tipo di corsi di studio da seguire, compatibilità con le esigenze di servizio, etc.), fino a un massimo di 150 ore, compreso il viaggio, da fruirsi nel periodo 1/1/2021 – 31/12/2021, alle condizioni previste dalla citata Circolare ministeriale n. 319 del 24/10/1991 e dal C.C.D.R. del 18/10/2017 citati in premessa. Il personale in part-time, i docenti di Religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.

Art. 3 – Il Dirigente Scolastico stesso curerà che il docente documenti, prima ancora della richiesta del permesso, l'iscrizione al corso e che subito dopo la fruizione del permesso stesso (comunque non oltre il 31/12/2021 e prima di un eventuale cambio di sede) produca la certificazione relativa alla frequenza nonché alla partecipazione agli esami.

In caso di mancata presentazione delle dovute ed idonee certificazioni, il Dirigente Scolastico considererà i periodi di permesso utilizzati quali aspettativa per motivi di famiglia senza assegni e disporrà, nel contempo, quanto necessario al recupero delle competenze fisse corrisposte per tali periodi.

Art. 4 – Avverso il presente provvedimento, che ha individuato gli aventi diritto ai permessi in questione nonché gli esclusi, sono ammessi reclami per errori materiali. I reclami dovranno pervenire **improrogabilmente entro cinque giorni** dalla ricezione del presente decreto di cui fanno parte integrante gli allegati elenchi.

I reclami in parola dovranno essere trasmessi, **esclusivamente per posta elettronica**, al seguente indirizzo :

gerardo.dapolito@istruzione.it

Il Dirigente
Maria Teresa De Lisa